

Cassazione penale Sez. II, 25/09/2025, n. 31895

SVOLGIMENTO

1. (*Omissis 1*), a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 24/03/2025, con la quale Ã stata confermata la sentenza del Tribunale di Lecco che ha condannato la ricorrente alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 99, 640 cod. pen., nonch al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile (*Omissis 2*).

2. La difesa affida il ricorso a due motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce, in punto di affermazione di responsabilitÃ e sussistenza della truffa, violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, in ordine al trattamento sanzionatorio, lâ inosservanza o lâ erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche nella determinazione della pena. Violazione di legge per omessa contestazione nel capo di imputazione dell'art. 81 cod. pen., con conseguente aumento della pena edittale.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. Marco Patarnello, con requisitoria del 10 luglio 2025, ha concluso per lâ annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso Ã fondato riguardo al primo motivo.

2. Con il primo motivo la difesa rappresenta come lâ??intervenuta assoluzione dellâ??imputata dal reato di abusivo esercizio della professione di commercialista precludesse di poter attribuire rilievo, ai fini dellâ??integrazione dellâ??elemento oggettivo del reato, alla spendita o meno di detta qualit  , tenuto conto dellâ??irrilevanza di detta qualifica ai fini dellâ??esecuzione delle obbligazioni contrattuali che avrebbero gravato sulla ricorrente, le quali esulavano dal possesso di tale qualifica.

Al riguardo,   utile premettere che, allâ??esito del processo di primo grado,   risultato pacifico che lâ??imputata non ha effettuato alcuna attivit  per lo svolgimento della quale era necessaria unâ??abilitazione professionale:   stata, infatti, assolta dallâ??imputazione di esercizio abusivo della professione cui al capo 1) e condannata solo per la truffa contrattuale contestata al capo 2) della rubrica.

A fronte dellâ??analitica sentenza di appello e dellâ??altrettanto analitico ricorso, seppur â??depurato  dei riferimenti al merito della vicenda, emerge che lâ??architrave dellâ??imputazione per la quale la ricorrente   stata condannata per truffa contrattuale â?? ed, invece, assolta dallâ??imputazione di esercizio abusivo di una professione â?? si fonda sul seguente rilievo: nel trattare con la persona offesa lâ??imputata ha â??omesso di sottolineare il fatto che lâ??attivit  da lei svolta si potesse limitare ad alcune mansioni â?? quelle eseguibili da un soggetto non in possesso dellâ??abilitazione di dottore commercialista â?? facendo cos  cadere in errore la p.o. che, per tale ragione, ha ritenuto di poter concludere un â??contratto  con la stessa .

Orbene, se in linea di principio in materia di truffa contrattuale pu ² ritenersi pacifico che â??gli artifici e raggiri possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione del contratto  (ex multis, Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981), nel caso di specie, per potersi affermare la dimostrazione logica e, dunque, lâ??integrazione dellâ??accordo truffaldino, difetta la dimostrazione di un elemento specifico: lâ??indicazione delle attivit  ricadenti nelle mansioni eseguibili solo dal soggetto specificamente abilitato ad esercitare la professione di commercialista per le quali la persona offesa aveva inteso conferire incarico alla (*Omissis 1*) â?? o che comunque aveva inteso dovessero essere svolte dalla (*Omissis 1*), visto che non emerge alcun contratto scritto â?? e che invece ella non poteva svolgere e non ha svolto. Questo profilo risulta non esaurientemente affrontato dalla sentenza impugnata, sebbene abbia formato oggetto di specifica deduzione con lâ??atto di appello.

Affinch  la falsa rappresentazione della realt  assuma valenza truffaldina occorre lâ??esistenza di un nesso eziologico tra la spendita della qualifica soggettiva di cui lâ??autore risulta privo e lâ??attivit  materiale che ne consegue, dovendo quest ultima costituire il precipitato logico e causale della condotta foriera di ingiusto profitto e dellâ??altrui danno. Altrimenti, operandosi un processo di svalutazione interpretativa delle specifiche caratteristiche

modali della truffa, con connessa dilatazione della sua sfera di operatività, finendo per comprendervi condotte foriere di esclusiva responsabilità civile.

Correttamente, pertanto, evidenzia il P.G. nella requisitoria che, senza integrazione di tale elemento, la condotta posta in essere dalla ricorrente potrebbe collocarsi nell'ambito dell'illecito civile, integrando un semplice inadempimento contrattuale.

Se, infatti, l'assunto su cui si fonda la condanna in questione è legato al fatto che la persona offesa, credendo di rivolgersi ad un commercialista, è stata ingannata dall'imputata che gli ha fatto credere di rivolgersi ad un professionista di tal genere e quindi di poter svolgere tutte le attività di gestione dell'attività facenti capo alla persona offesa, deve constatarsi che la motivazione della sentenza non ha affatto fornito dimostrazione e neppure indicato quali fossero le attività necessariamente effettuabili solo dal commercialista abilitato, che invece l'imputata non avrebbe potuto svolgere e per le quali la persona offesa le aveva, invece, conferito l'incarico (o che comunque aveva inteso dovessero essere da lei svolte). La mancata indicazione di un tal genere di attività priva il quadro indiziario della necessaria tenuta logica rispetto alla dimostrazione dell'accordo truffaldino.

Può, cioè, ritenersi che la sentenza impugnata (pag. 11) abbia adeguatamente dimostrato che alcune attività professionali richieste dalla persona offesa alla ricorrente siano state da questa effettuate, che altre attività, invece, non siano state effettuate, mentre con riferimento ad ancora altre attività sia rimasta incertezza circa la loro effettiva prestazione da parte dell'imputata.

Ma non risulta chiaro se le attività non svolte richiedessero la necessaria abilitazione professionale e se con riguardo a queste che la persona offesa sia stata indotta al pagamento di fatture per attività poi in realtà mai espletate, così concretandosi un ingiusto profitto, con pari danno per la p.o., ricadente nell'ambito della tutela penale.

Nella sentenza impugnata appare restare priva di concretezza l'indicazione di quali, fra le attività in esame, specificamente richiedessero l'abilitazione del commercialista, che dunque la ricorrente avrebbe truffaldinamente lasciato credere di poter fare (o, peggio, affermato di poter fare), senza poterle realmente svolgere.

In assenza di un tale chiarimento che rileva anche ai fini dell'individuazione del tempus commissi delicti la dimostrazione circa la realizzazione della truffa contrattuale non può dirsi completa. E tanto rileva anche sul piano della corretta qualificazione giuridica del fatto in termini di consumazione, in quanto, anche laddove la falsa rappresentazione della realtà avesse avuto specificamente ad oggetto prestazioni proprie del commercialista, andava poi esplorato il profilo della riconducibilità causale del profitto conseguito e del danno cagionato a tali artifici e raggiri. Su tali decisivi aspetti la motivazione della sentenza risulta carente. Da quanto osservato discende, dunque, la fondatezza del primo motivo di ricorso.

3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, restando, di conseguenza, assorbito il secondo motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

Conclusione

Così deciso, l'11 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *In tema di truffa contrattuale, non è sufficiente a integrare il reato il semplice silenzio o la falsa rappresentazione circa il possesso di una specifica abilitazione professionale da parte dell'agente. Affinché la condotta assuma rilevanza penale e non si risolva in un mero inadempimento contrattuale, qualificabile come illecito civile, è necessario dimostrare l'esistenza di un preciso nesso eziologico tra la qualifica millantata e l'attività materiale oggetto del contratto.*

Supporto Alla Lettura :

TRUFFA

La truffa (art. 640 c.p.) è un delitto caratterizzato da un dolo generico. Rileva pertanto la volontà di spingere qualcuno in errore, mediante una condotta che tragga in inganno cagionando un danno patrimoniale e traendone un ingiusto profitto.